

Finalità del procedimento penale minorile





Non pregiudicare i procedimenti educativi in atto, garantendo la rapida fuoriuscita del minore dal circuito penale



Finalità educativa

Tutte le disposizioni devono essere applicate in modo adatto alla personalità del minore

Art. 1 d.p.r. 22/9/1988 n. 448



Il minore deve essere messo in condizione di capire il significato delle attività processuali che si svolgono in sua presenza nonché il contenuto e le ragioni etico-sociali delle decisioni

Devono essere compiuti gli accertamenti sulla personalità del minore